### LEGGE REGIONALE

Modificazioni alla 1.r. 21/6/1980 n. 75 concernente l'attuazione di un programma straordinario di interventi per favorire la ripre\_ sa produttiva delle aziende agricole della Regione danneggiate dalle gelate del 2/3/4 gennaio 1979

## Consiglio Regionale della Puglia

LEGGE REGIONALE: " Modificazioni alla L.R. 21/6/1980 n. 75 concer\_

nente l'attuazione di un programma straordina\_

rio di interventi per favorire la ripresa pro\_

duttiva delle aziende agricole della Regione

danneggiate dalle gelate del 2/3/4 gennaio 1979".

Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge:

#### Art. 1

(Modificazioni all'art.2 della l.r. n.75/80)

Alle lettere a), b), e c) del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 21/6/1980 n. 75 é aggiunta la seguente lettera d):

"d) per accelerare la ripresa produttiva delle superfici olivi\_
cole danneggiate e per favorire la loro ristrutturazione: contribu\_
ti fino ad un massimo dell'80% della spesa ritenuta ammissibile per
rinnovare gli olivi mediante tagli nel tronco o nella ceppaia e per
razionalizzare la loro densità attraverso l'impianto di altri olivi".

Il terzo comma dell'art.2 della predetta legge n.75, dell'21.6.80 è così sostituito:

"Gli incentivi di cui alle lettere b), c), e d) possono essere concessi fino ad un massimo di dieci ettari per azienda. La cumula\_bilità degli incentivi di cui alla presente legge con quelli even\_tualmente già concessi a qualunque titolo dalla Regione o da parte di altri Enti pubblici é consentita nei limiti previsti dal presente articolo".

#### Art.2

(Procedure e soggetti beneficiari)

Le domande per la concessione degli incentivi di cui all'art.

2 della legge regionale 21/6/1980 n. 75, così come modificata dalla
presente legge, devono essere presentate entro 90 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.

Le coltivazioni legnose appartenenti a specie diverse da quelle divelte, di cui alla lettera c) del secondo comma dell'art. 2 della predetta legge n.75 del 24.6.80 cono quelle indicate nell'allegata tabel la "A".

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge, valgono le norme di cui alla legge regionale 21/6/1980 n. 75.

### Art. 3

(Norma finanziaria)

Alle spese per l'attuazione della legge regionale 21/6/1980 n.75, così come modificata ed integrata dalla presente legge, si fa fronte nel 1982 con uno stanziamento pari a lire 350.000.000 in termini di competenza e di cassa da prelevare sul cap. 04714 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione gestito in esercizio provvisorio ai sensi della legge regionale 14/1/1982 n. 2.

# Consiglio Regionale della Puglia

#### TABELLA A

- 1. Frutteti. Impianti e reimpianti di fruttiferi, da effettuarsi in zone vocate, che assicurino una maggiore qualificazione della produzione, al fine di affermare una costante presenza sul mercato e consolidare l'attuale tendenza allo incremento delle esportazioni pugliesi. Le coltivazioni più valide possono es sere: il pesco con varietà precoci e precocissime; il ciliegio con varietà adatte al consumo diretto; il mandorlo con varietà di maggiore affidamento nei vari ambienti in un'ottica di una moderna mandorlicoltura.
- 2. <u>Vigneti</u>. Impianti e reimpianti di vigneti da uva da vino in zone a denominazio ne di origine controllata.
- 3. Agrumeti. Impianti e reimpianti di agrumi secondo i criteri stabiliti dal piano ni zionale di rilancio dell'agrumicoltura e dal progetto speciale CASMEZ in materia di agrumi.
- 4. <u>Oliveti.</u> Impianti e reimpianti con varietà già affermate nelle varie zone, con sistemi di allevamento che facilitino l'introduzione della meccanizzazione delle operazioni e possibilmente negli ambienti suscettibili di irrigazione di soccorso.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIC F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI F.to (Capozza - Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
 F.to (dott.Guaccero)

# Consiglio Regionale della Puglia

E' estratto del verbale della seduta del 22 settembre 1982 ed é conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI F.to (Capozza - Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
 F.to (dott.Guaccero)